

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";
- VISTO** l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all'art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 28 del 01/07/2016;
- VISTA** la direttiva dirigenziale prot. n 8078 del 9.05.17 con la quale, tra l'altro, si è disposto il "...trasferimento delle pratiche, riconducibili al procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, giacenti agli atti dell'Ufficio e la cui istruttoria non è stata avviata, ai pertinenti Servizi per ambiti di competenza.... previa verifica della procedibilità dell'istanza in termini di mero accertamento della sussistenza della documentazione essenziale o obbligatoria...";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 645/Areal^S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l'On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con proposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente.
- VISTA** la nota prot. n. 4020 del 20/02/2018 (assunta all'ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 3544 del 02/03/2018), con la quale il Comune di Cinisi (PA), nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Preliminare Ambientale corredato degli elaborati progettuali ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della Variante al P.R.G. per la riclassificazione urbanistica dell'area sita in contrada "Ciciritto" censita in catasto al

Fgl. n. 16 P.lle nn. 281 e 1549. Sentenza TAR Sicilia n. 2141/2016 - **Ditta:** Pizzo Rosalia Marchese.

VISTA la nota prot. n. 4223 del 15/03/2018, del Servizio 2 - DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione relativa alla Variante al P.R.G. per la riclassificazione urbanistica dell'area sita in contrada "Ciciritto" censita in catasto al Fgl. n. 16 P.lle nn. 281 e 1549. Sentenza TAR Sicilia n. 2141/2016 - **Ditta:** Pizzo Rosalia Marchese, dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella medesima nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;

VISTA la nota prot. 896 del 13/04/2018 dell'ASP Palermo - U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita.

PRESO ATTO che gli altri S.C.M.A. non hanno fatto pervenire pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente.

VISTA la nota del Servizio 2 - DRU prot. n. 6787 del 02/05/2018 con la quale sono stati trasmessi, per il tramite della Segreteria della C.T.S., gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della Variante al P.R.G. per la riclassificazione urbanistica dell'area sita in contrada "Ciciritto" censita in catasto al Fgl. n. 16 P.lle nn. 281 e 1549. Sentenza TAR Sicilia n. 2141/2016 - **Ditta:** Pizzo Rosalia Marchese, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza.

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.

VISTO il parere n. 11 del 14/01/2019, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dallo Staff 2/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 1615 del 23/01/2019, al Servizio 2 - DRU, con il quale viene espresso parere che la Variante al P.R.G. per la riclassificazione urbanistica dell'area sita in contrada "Ciciritto" censita in catasto al Fgl. n. 16 P.lle nn. 281 e 1549. Sentenza TAR Sicilia n. 2141/2016 - **Ditta:** Pizzo Rosalia Marchese, non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni in esso contenute.

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 11 del 14/01/2019, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 11 del 14/01/2019, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, la Variante al P.R.G. per la riclassificazione urbanistica dell'area sita in contrada "Ciciritto" del comune di Cinisi, censita in catasto al Fgl. n. 16 P.lle nn. 281 e 1549. Sentenza TAR Sicilia n. 2141/2016 - **Ditta:** Pizzo Rosalia Marchese, **non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel sopra citato parere n. 11 del 14/01/2019.

Art. 2) Il Comune di Cinisi, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.

Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

OGGETTO: ART 12 D.LGS N. 152/06 - CLASSIFICA PA 33-10

AUTORITA' PROCEDENTE: COMUNE DI CINISI

DITTA: PIZZO ROSALIA MARCHESE

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE PER LA RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA SITA NEL COMUNE DI CINISI, CONTRADA "CICIRITTO" IDENTIFICATA IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 16 PART.LLE NN. 281 e 1549.

PROPONENTE: DITTA RIZZO ROSALIA MARCHESE

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23.

PARERE COMMISSIONE T.S.N. ~~11~~ /2019. del 14.01.2019



[Handwritten signature]

Vista l'istanza del 22/2/2018 prot. n. 3544 del Comune di Cinisi nella qualità di autorità procedente con la quale ha chiesto l'avvio della procedura in oggetto trasmettendo la documentazione progettuale;

Vista la nota prot. n. 6787 del 2/5/18 con la quale il Servizio VAS, avendo effettuato l'istruttoria amministrativa e verificata la procedibilità della pratica, ha trasmesso alla segreteria della CTS, ai fini

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

1: LEGGASI 20
2: LEGGASI 2



Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 13 FEB 2003

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
On. Avv. Salvatore Cordaro

dell'espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, la documentazione relativa al progetto in oggetto;

Visto l'art.91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 rubricato "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art.44 della Legge Regionale n. 3 de 17 maggio 2016;

Visto il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 con il quale è stata istituita la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Visto il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, recante le norme sul funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

Vista la Direttiva Europea 2001/42/CE (Direttiva VAS), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (Testo Unico Ambientale), concernente "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 23 dell'8 luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

Vista la PEC del 12/10/18 con la quale il Nucleo di Coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica ha assegnato a questo gruppo istruttorio la pratica in oggetto, avente codice **PA 33 -10 Comune di Cinisi**, mettendo a disposizione la seguente documentazione in formato elettronico:

Vista la seguente documentazione in formato elettronico elencata nella SCHEDA A e trasmessa a questa Commissione:

- nota del 22/2/2018 prot. n. 3544 (istanza autorità procedente)
- nota n. 7601 del 11/5/18 (avvio consultazioni)
- nota n. 896 del 13/4/18 (parere ASP)

3 LEGGASI 20/02/2018 PROT. N. 4020
4 LEGGASI 4/23 DEL 15/03/2018

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Considerato che al termine della fase di consultazione al RAP è pervenuto come dichiarato dal competente servizio nella SCHEDA A:

parere ASP prot. n. 896 del 13/4/18: non assoggettabilità a Vas della variante

Rilevato che dal contenuto dagli elaborati progettuali e dal Rapporto Ambientale Preliminare e i documenti in merito al Piano in oggetto emerge quanto segue:

FATTORI DI ATTENZIONE AMBIENTALE

La proposta progettuale, riguarda la riqualificazione dell'area divenuta "zona bianca" per la decadenza dei vincoli di P.R.G. preordinati all'esproprio.

L'unità esistente, identificata con la particella n. 281 del fg. 16, è costituita da un fabbricato rurale (oggi non più esistente) di mq. 17, mentre l'area identificata con la particella n. 1549 ricade, in parte (per mq. 125 circa), su area destinata a "viabilità di progetto" e la rimanente parte (per mq. 1930 circa), in zona destinata ad "Aree per attrezzature dell'istruzione", per una superficie complessiva di mq. 2072.

Il lotto è ubicato nella zona sud-est del centro abitato e vi si accede dalla via Luigi Einaudi sulla quale è prospiciente. Ditta proprietaria: Pizzo Rosalia Marchese

2.1 Variante e Parametri urbanistici

La variante urbanistica prevede la modifica della destinazione funzionale attuale dell'area, da "strada di previsione" e "area per attrezzature dell'istruzione" a Zona "C2" - Espansione Territoriale di Completamento.

Per detta zona vengono applicati i parametri previsti dalle N.T.A. del P.R.G. vigente che di seguito si riportano: art. 16, Zone C2 - Espansione urbana inserita in contesti della città già edificati - l'attività edilizia nelle aree C è subordinata all'efficacia dei piani attuativi (Piani Particolareggiati e Piani di Lottizzazione Convenzionata) di iniziativa pubblica o privata.

L'area alla quale deve estendersi la lottizzazione è quella, con un unico simbolo grafico, circondata da strade o da aree con altre destinazioni.

Il Piano di Lottizzazione può essere presentato esclusivamente dal proprietario o dal consorzio dei proprietari a pieno titolo dell'intera area, con la sola possibile esclusione di quel o di quei proprietari che abbiano già realizzato immobili all'interno dell'area con regolare concessione edilizia ed abbiano già ottenuto certificazione di abitabilità e/o agibilità.

Nell'ambito del piano attuativo (P.P., P.d.I.) vanno reperite le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria da commisurarsi per ogni abitante da insediare e/o insediato: mq 2,50 per spazi di sosta o parcheggi e mq 4,50 da destinare a verde attrezzato, oltre agli spazi destinati alle sedi viarie.

Le superfici relative alle aree per urbanizzazioni secondarie rimanenti (11mq.), essendo le zone già dotate nel PRG, vanno sempre monetizzate.

Nelle aree C.2 l'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti norme:

- 1) l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 1,00 mc/mq;*
- 2) il rapporto di copertura non può superare il valore di 1/4;*
- 3) la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è di mt 10,00;*
- 4) la distanza delle costruzioni dai confini del lotto così come dalle delimitazioni di destinazione funzionale non può essere inferiore a mt 5,00;*
- 5) l'arretramento dalle strade carrabili è stabilito dai limiti di cui all'art. 9 del Decreto Interministeriale 2/4/1968, n. 1444;*
- 6) l'altezza massima degli edifici è stabilita in mt 7,00 con un numero di piani fuori terra non superiore a 2;*
- 7) gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a giardino;*
- 8) possono essere realizzati fabbricati isolati o abbinati e case a schiera.*
- 9) debbono essere garantiti posteggi privati, con sottoscrizione di apposito atto d'obbligo allegato alla concessione edilizia, pari a 1/10 della cubatura del lotto.*

Descrizione dell'intervento

Considerato che non sono previste opere di interesse pubblico (progetti in itinere, ampliamenti, etc.) nell'area in questione, né tantomeno previsioni di interventi nel piano triennale delle OO.PP. né provviste finanziarie, al fine di un ordinato assetto del territorio e tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche dell'ambito territoriale cui ricade l'area interessata dai vincoli decaduti, estesa mq. 2072 circa, ritrova nuova destinazione urbanistica come Zona "C2" - "Espansione Territoriale di Completamento" - normata dall'art. 26 delle N.T.A. del P.R.G., essendo contigua a tale Zona Territoriale Omogenea.

variante urbanistica

Il suolo si presenta in leggero declivio, esterno al perimetro del Sito di attenzione del P.A.I. vigente ed è inserito in un contesto urbanistico urbanizzato. Difatti, in prossimità dell'area in questione sono presenti opere di urbanizzazione quali strade pubbliche, rete di illuminazione, rete fognaria, etc.; sono previste nelle immediate vicinanze le attrezzature di interesse collettivo, servizi di prima necessità e servizi pubblici in genere.

POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

Come si evince dall'inquadramento cartografico, dal P.R.G del Comune di Cinisi (approvato con D.Dir. n. 1466 del 20.12.2006 e pubblicato sulla G.U.R.S. in data 2/03/2007 del 7/11/2003) e verificate le carte dei Vincoli Territoriali e le Linee Guida per il Piano Paesistico Regionale, l'area oggetto di variante urbanistica non ricade all'interno di zone SIC o ZPS e non è in prossimità di suddette zone, non è interessata da vincolo paesaggistico (L. 431/85), non sono presenti zone di interesse archeologico né tantomeno nell'ambito di aree classificate a "rischio o pericolosità", ad eccezione dei vincoli preesistenti quali quelli aeroportuali (art. 707 comma 1 del Codice della Navigazione), sismico (legge n. 64/74) e aree di rispetto dalle linee di faglia.

MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE RIDURRE E COMPENSARE GLI IMPATTI NEGATIVI

Per quanto concerne le misure atte a ridurre e compensare gli impatti negativi derivanti dal rilievo al capitolo precedente indicato, relativamente alla impermeabilizzazione dei suoli il parere

del Genio Civile di Palermo prot. 29433 del 17/02/2016, ai sensi dell'art. 13 L. 64/74, non contempla alcuna misura di mitigazione.

IL CONTESTO AMBIENTALE

In ordine alla sensibilità ambientale dell'area geografica, si considerano gli elementi che possono risentire dell'impatto del progetto, come previsto all'allegato IV del D.L.vo 152/2006:

- a) Zone umide = l'area **NON** è interessata
- b) Zone costiere = l'area **NON** è interessata
- c) Zone montuose e forestali = l'area **NON** è interessata, non vi è presenza di foreste o boschi nelle aree circostanti.
- d) Riserve e Parchi Naturali = l'area **NON** è interessata.
- e) Zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali disegnati dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43 CEE = l'area **NON** è interessata.
- f) Zone nelle quali gli standard di qualità ambientali della legislazione comunitaria sono già stati superati = l'area **NON** è interessata.
- g) Zone a forte densità demografica = l'area **NON** è interessata.
- h) Zone d'importanza storica, culturale o archeologica = l'area **NON** è interessata.
- i) Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. L.vo 18/05/2001 n. 228 = l'area **NON** è interessata.

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Per l'individuazione degli obiettivi di protezione ambientale del "Piano" si è fatto riferimento a quelli già individuati ed approvati per altri Piani e Programmi regionali di riferimento (Piano di

monitoraggio del PO FESR 2007-2013, PSR Sicilia 2007-2013, etc.) e pertinenti al "Piano" in questione.

Per l'individuazione degli obiettivi di protezione ambientale del "PRG" si è fatto riferimento a quelli già individuati ed approvati per altri Piani e Programmi regionali di riferimento e pertinenti al "PRG" in questione.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL "PROGETTO"

Da quanto si evince dalla lettura della sovrastante tabella, complessivamente le azioni intraprese dal "Piano", **NON risultano impattanti**, in quanto non interferiscono negativamente sulle risorse territoriali, anzi nel caso di molti fattori, si avrà un miglioramento degli standards qualitativi.

In senso generale, si può quindi affermare, che la realizzazione del "Piano" risulta pienamente compatibile con i caratteri territoriali presenti.

Il "Piano", può essere quindi valutato, come complessivamente sostenibile e i suoi indirizzi strategici, complessivamente condivisibili.

CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI VAS

Il Proponente rileva che *"il piano proposto interessa una piccola area a livello locale e come lo stesso piano: non comprende opere od interventi soggetti alle procedure di VIA o di Valutazione d'Incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii"*.

Per quanto precedentemente riportato nel presente R.A.P. e da un'attenta disamina della variante urbanistica, è possibile concludere che:

PREMESSO:

che le previsioni del progetto di variante al PRG si conformano a quelle circostanti e, per effetto della limitata estensione, non pregiudicano gli standard urbanistici;

che l'esatta estensione delle aree oggetto di variante ed i confini catastali delle stesse, sono definiti nelle planimetrie in scala 1:2000, disegnate su mappa catastale, (vedasi progetto), dalla quale si evince che risulta contraddistinta catastalmente al foglio di mappa n. 16 particelle n. 281 e 1549;

che l'art. 2, comma 5, della L.R. 71/78 così dispone:

"nella formazione di strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate";


che, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 15:

"le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera e, della legge regionale 16 giugno 1976, n. 78 che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio";

che l'area oggetto di intervento in variante allo strumento urbanistico vigente non rientra tra quelle indicate all'art. 2, comma 5, della L.R. n. 71/78, in quanto *non si è reso necessario redigere apposito Studio Agricolo Forestale* atteso che le aree interessate sono ubicate a ridosso del Centro Urbano e non vi insiste alcun tipo di coltura né risulta interessata da infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola;

che l'area non rientra tra quelle di cui ai territori percorsi dal fuoco (catasto incendi), art. 10 L. 353/2000;

che il progetto oggetto di variante non rientra negli elenchi di cui Allegato III, del D.lgs n. 152/2006 elenco A "progetti di cui all'art. 23, comma 1, lettera a)", ed elenco B "progetti di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) e c)";



che l'area non rientra in alcun ambito di protezione ambientale quali: parchi, riserve, S.I.C., Z.P.S., R.I.R., e dista da area S.I.C. quasi cinque chilometri per cui non si è ritenuto redigere lo screening ambientale da sottoporre alla Competente autorità per la valutazione di incidenza ambientale di cui all'art. 5 del D.P.R. come applicabile in virtù della L.R. 8 maggio 2007, n. 13.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

Considerato

che la proposta di variante riguarda la riqualificazione dell'area divenuta "zona bianca" per la decadenza dei vincoli di P.R.G. preordinati all'esproprio;

che l'unità esistente, identificata con la particella n. 281 del fg. 16, è costituita da un fabbricato rurale (oggi non più esistente) di mq. 17, mentre l'area identificata con la particella n. 1549 ricade, in parte (per mq. 125 circa), su area destinata a "viabilità di progetto" e la rimanente parte (per mq. 1930 circa), in zona destinata ad "Aree per attrezzature dell'istruzione", per una modesta superficie complessiva di mq. 2072.

che La variante urbanistica prevede la modifica della destinazione funzionale attuale dell'area, da "strada di previsione" e "area per attrezzature dell'istruzione" a Zona "C2" – Espansione Territoriale di Completamento.

che l'attività edilizia nelle aree C è subordinata all'efficacia dei piani attuativi (Piani Particolareggiati e Piani di Lottizzazione Convenzionata) di iniziativa pubblica o privata.

Valutato che: la variante al P.R.G. non incide su siti di interesse comunitario né è interessata da altri vincoli;

Ritenuto che: non si riscontrano cause che possano far presagire una futura alterazione del presente stato di equilibrio dal punto di vista ambientale;

Per quanto sopra considerato e valutato, questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ai fini dell'emissione del provvedimento finale di "giudizio di compatibilità ambientale" da parte dell'Autorità Ambientale, esprime

PARERE


di non assoggettare la variante al piano regolatore generale vigente per la riclassificazione urbanistica dell'area sita nel comune di Cinisi, contrada "Ciciritto" identificata in catasto al foglio di mappa n. 16 part.lla nn. 281 e 1549, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii alla procedura di VAS di cui agli artt. 13 D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii - codice procedura Pa 33-10 .

Il presente giudizio è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solo quanto indicato negli elaborati progettuali trasmessi a questa Commissione.


Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.


I Commissari:


1. FONTE ALBERTO - Presidente
2. BONACCORSO ANGELO
3. CANNAVO' FRANCESCO
4. CASCONI SANTI MARIA
5. CILUFFO PIETRO QUIRINO
6. DI SALVO BARTOLOMEO
7. DOLCE FERDINANDO
8. FAMA' FABIO
9. LA BARBERA CARMEN
10. LANZA CHIARA
11. LEONE VALERIA
12. LIPARI PIETRO





































13. LO BIONDO MASSIMILIANO

[Signature]

14. MARTORANA M.ASSUNTA

[Signature]

15. MONTALBANO FRANCESCO

[Signature]

16. MONTALBANO LUIGI

[Signature]

17. MONTI DANIELE

[Signature]

18. PAMPALONE SALVATORE

[Signature]

19. RIZZO DAVIDE

[Signature]

20. RIZZO CLAUDIO

[Signature]

21. SCIMONE ALESSIA

[Signature]

22. SCIORTINO ELEONORA

[Signature]

23. TOMASINO MARIA CHIARA

[Signature]

24. VELLA PIETRO

[Signature]

25. VERSACI BENEDETTO

[Signature]

[Signature]

[Signature]